

Legge federale concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE)

Rapporto del DFE sull'esito della consultazione

Giugno 2004

Dok-Nr. #445366

Indice	Pagina
0. Abbreviazioni	3
1. Introduzione	5
2. Valutazione generale della revisione proposta	5
3. Oggetto della procedura di consultazione	6
4. Valutazione imparziale della procedura di consultazione	6
4.1. Disposizioni generali	6
4.1.1. Competitività internazionale del rischio dell'acquirente privato	7
4.1.2. Autonomia dal profilo finanziario (cfr. art. 6)	7
4.1.3. Sussidiarietà (cfr. art. 6)	8
4.1.4. Politica estera svizzera (cfr. art. 6)	8
4.1.5. Forma giuridica (cfr. art. 3)	9
4.1.6. Pareri vari riguardanti gli articoli della Sezione 1: Disposizioni generali	9
4.2. Conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative	10
4.2.1. Copertura assicurativa massima (cfr. art. 17 cpv. 2)	10
4.2.2. Pareri vari riguardanti gli articoli della Sezione 2: Conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative	10
4.3. Organizzazione e personale	11
4.3.1. Composizione del consiglio d'amministrazione (cfr. art. 23)	11
4.3.2. Pareri vari riguardanti gli articoli della Sezione 3: Organizzazione e personale	12
4.4. Finanze	12
4.4.1. Pareri vari riguardanti gli articoli della Sezione 4: Finanze	13
4.5. Tutela degli interessi della Confederazione	13
4.5.1. Assicurazioni che hanno una rilevanza particolare (cfr. art. 33)	13
4.5.2. Pareri vari riguardanti gli articoli della Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione	13
4.6. Rimedi giuridici e disposizioni penali	14
4.7. Disposizioni finali	14
4.8. Pareri vari	14

0. Abbreviazioni

Cantoni

ZH	Zürich/Zurich/Zurigo
BE	Bern/Berne/Berna
LU	Luzern/Lucerne/Lucerna
UR	Uri
SZ	Schwyz/Schwytz/Svitto
OW	Obwalden/Obwald/Obwaldo
NW	Nidwalden/Nidwald/Nidwaldo
GL	Glarus/Glaris/Glarona
ZG	Zug/Zoug/Zugo
FR	Freiburg/Fribourg/Friburgo
SO	Solothurn/Soleure/Soletta
BS	Basel-Stadt/Bâle-Ville/Basilea Città
BL	Basel Landschaft/ Bâle-Campagne/Basilea Campagna
SH	Schaffhausen/Schaffhouse/Sciaffusa
AR	Appenzell Ausserrhoden/ Appenzell Rhodes-Extérieures/Appenzello Esterno
AI(1)	Appenzell Innerrhoden/ Appenzell Rhodes-Intérieures/Appenzello Interno
SG	St. Gallen/St.-Gall/San Gallo
GR	Graubünden/Grisons/Grigioni
AG	Aargau/Argovie/Argovia
TG	Thurgau/Thurgovie/Turgovia
TI	Ticino/Tessin/Ticino
VD	Vaud/Waadt/Vaud
VS	Valais/Wallis/Vallese
NE	Neuchâtel/Neuenburg/Neuchâtel
GE	Genève/Genf/Ginevra
JU	Jura

Partiti politici

PLR	Partito liberale-radical svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro
PLS	Partito liberale svizzero
PEV	Partito evangelico svizzero
PCS	Partito cristiano sociale
UDF	Unione Democratica Federale
PSdL	Partito svizzero del Lavoro
DS	Democratici Svizzeri

PES	Partito ecologista svizzero
LT	Lega dei Ticinesi
AVeS	Alleanza Verde e Sociale

Associazioni mantello dell'economia

ES	economiesuisse
UPS	Unione padronale svizzera
USC	Unione svizzera dei contadini
ASB	Associazione svizzera di banchieri
USS	Unione sindacale svizzera
FSI	Federazione delle società svizzere degli impiegati
FSSC	Federazione svizzera dei sindacati cristiani
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri

Associazioni

SSCI	Società Svizzera delle Industrie Chimiche
SM	SwissMEM – Schweizerische Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni
EH	Euler Hermes Kreditversicherung
FE	Fédération des Entreprises Romandes
OSEC	OSEC – Business Network Switzerland
CP	Centre Patronal
FSIM	Federazione delle Associazioni svizzere degli impiegati dell'industria meccanica ed elettrica
TS(1)	Travail Suisse
FPV	Fédération Patronale Vaudoise

Organizzazioni interessate

TS(2)	Transparency Switzerland
AI(2)	Amnesty International
DdB	Dichiarazione di Berna
AH	Comunità di lavoro delle organizzazioni caritative
PN	Pro Natura
WWF	WWF Svizzera
MERS	Menschenrechte Schweiz

1. Introduzione

Il 19 novembre 2003, il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione l'avamprogetto di legge concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni e il relativo rapporto esplicativo. La procedura di consultazione è stata avviata il 24 novembre 2003 ed è durata fino al 31 marzo 2004.

Su 26 Cantoni, 13 partiti, 8 associazioni mantello dell'economia e altre 6 organizzazioni interessate consultati, hanno risposto 25 Cantoni, 8 partiti, 6 associazioni mantello e 5 delle organizzazioni interessate. Sono inoltre pervenuti 10 pareri di associazioni che non erano state direttamente interpellate.

	Parere dei destinatari della procedura di consultazione	Pareri spontanei	Nessuna risposta¹
Cantoni	ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI(1), SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE (25)		JU (1)
Partiti	PLR, CVP, PS, UDC, PLS, PEV, PCS, UDF (8)		PSdL, DS, PES, LT, AVeS (5)
Associazioni mantello dell'economia	ES, USAM, UPS, USC, ASB, USS (6)		FSI, FSSC (2)
Altre associazioni		SM, SSCI, ASA, EH, FE, OSEC, CP, FSIM, TS(1), FPV (10)	
Organizzazioni interessate	TS(2), AI(2), DdB, PN, AH (5)	MERS (1)	WWF (1)
Totale	44	11	9

2. Valutazione generale della revisione proposta

I 25 Cantoni, 5 partiti, 6 associazioni mantello e altre 8 associazioni sono complessivamente favorevoli al progetto. 1 partito rifiuta la copertura del rischio per gli acquirenti privati (RAP). La società civile organizzata approva la revisione di legge nel suo insieme, ma esprime dei dubbi su alcuni punti e ne respinge altri. 3 organizzazioni interessate, ad esempio, sono contrarie all'assicurazione del rischio per gli acquirenti privati.

¹ Destinatari della procedura di consultazione che non hanno risposto

3. Oggetto della procedura di consultazione

Motivo della revisione è la richiesta di istituire l'assicurazione del rischio per gli acquirenti privati e la scelta della nuova forma giuridica di istituto di diritto pubblico per l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), l'organizzazione precedentemente denominata Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE). In concomitanza con diverse privatizzazioni sui mercati di sbocco esteri e la globalizzazione della produzione si acuisce una grave lacuna nella copertura assicurativa dell'economia d'esportazione svizzera. La nostra GRE non può, unica assicurazione statale contro i rischi delle esportazioni, fornire direttamente un'assicurazione contro i rischi degli acquirenti privati. Per eliminare questo ostacolo alla competitività internazionale, in futuro l'ASRE dovrà assicurare gli acquirenti privati contro i rischi in settori non coperti dal mercato privato.

I nuovi e più rigorosi requisiti professionali nell'attività assicurativa e le odierne esigenze di trasparenza ed efficienza della gestione amministrativa con precise definizioni delle competenze e delle responsabilità hanno condotto a un riorientamento organizzativo. Per l'ASRE si è optato per il modello di impresa pubblica della Confederazione, con conseguente adozione della forma organizzativa di istituto di diritto pubblico.

La revisione concernente questi due punti principali ha offerto l'occasione di rivedere completamente le disposizioni della legge GRE del 1958.

4. Valutazione imparziale della procedura di consultazione

La valutazione dei risultati della procedura di consultazione si riferisce ai commenti formulati dagli interpellati. I temi sono classificati secondo le sezioni della legge, ossia, Disposizioni generali, Conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative, Organizzazione e personale, Finanze, Tutela degli interessi della Confederazione, Rimedi giuridici e disposizioni penali, Disposizioni finali. I commenti che non si riferivano a una sezione o ad un articolo precisi sono stati raccolti sotto il punto 4.8. "Pareri vari". I pareri più frequenti sono presentati distintamente in relativi sotto-capitoli delle sezioni in questione.

4.1. Disposizioni generali

Va sottolineato che i temi trattati ai punti 4.1.1 - 4.1.3 (competitività internazionale del RAP, autonomia dal profilo finanziario e sussidiarietà) sono strettamente legati e che, di conseguenza, i pareri su questi punti non sempre hanno potuto essere attribuiti facilmente.

4.1.1. Competitività internazionale del rischio dell'acquirente privato (cfr. art. 2 e 11)

Il punto centrale della revisione totale è l'introduzione della copertura del rischio dell'acquirente privato (RAP). Tutti i Cantoni e la maggioranza dei partiti e delle associazioni si sono dichiarati favorevoli all'estensione delle prestazioni assicurative. Soltanto il PS, l'UDC e il PCS nonché le Organizzazioni non governative (ONG) Dichiarazione di Berna, Pro Nautra e la Comunità di lavoro delle organizzazioni caritative respingono l'introduzione del RAP.

Nell'insieme, gli interpellati capiscono la necessità di eliminare lo svantaggio competitivo degli esportatori svizzeri. Numerosi Cantoni, partiti e associazioni ritengono che gli obiettivi della revisione siano contraddittori per quanto riguarda l'intervento dello Stato, ma considerano giustificata l'introduzione del RAP per poter mantenere gli impieghi e la competitività (ad es. BL, TS(1)).

I partecipanti alla consultazione contrari al RAP affermano che l'assunzione della copertura dei rischi commerciali privati da parte dello Stato, che secondo loro (PS, PCS) equivale a una sovvenzione, andrebbe a gravare le già precarie finanze federali. Il PS è inoltre del parere che manca una valutazione scientifica a dimostrazione dell'effettiva necessità di assicurare il RAP. La Dichiarazione di Berna respinge la copertura del RAP per motivi di principio attinenti al ruolo dello Stato, e la Comunità di lavoro delle organizzazioni caritative perché dubita che la copertura del RAP possa auto-finanziarsi. L'UDC chiede che sia esaminata una variante per la copertura del RAP che funzioni sul modello delle assicurazioni complementari e dell'assicurazione di base in campo medico. L'USS nutre un certo scetticismo per quanto riguarda la copertura del RAP e pone l'accento sui rischi finanziari. Essa ritiene che il principio della privatizzazione degli utili e della socializzazione delle perdite sia sbagliato.

Qualche partecipante alla consultazione ha avanzato proposte di carattere tecnico riguardanti le definizioni parallelamente ai commenti di fondo. Il Canton ZH, ad esempio, chiede che il RAP sia ora denominato "rischio del credere del debitore privato". SM chiede inoltre che il termine "acquirente" sia sostituito, all'articolo 2 lettera b, da "committente". L'associazione suggerisce peraltro che le nozioni di "garanzia" e di "possibilità di fallire" siano esaminate e precisate nell'ordinanza.

4.1.2. Autonomia dal profilo finanziario (cfr. art. 6)

La questione dell'introduzione della copertura del RAP non può essere dissociata da quella dell'autonomia finanziaria. L'approvazione per quanto riguarda la copertura del RAP è quasi sempre stata legata al rispetto incondizionato dell'autonomia finanziaria (tra l'altro da ZH, LU, SO, SH, SG, AG, PLR, CVP, USC, ES, SGCI, USC, TS(1)).

UR, in particolare, si è espresso contro ogni forma di sussidiamento dell'industria d'esportazione. Per BL e l'UDC, gli aspetti di gestione aziendale e gli aspetti finanziari sono gli elementi fondamentali della revisione. Essi reputano che questi ultimi non siano stati

sufficientemente studiati per poter trarre conclusioni chiare in merito all'autonomia finanziaria. Essi sollecitano soprattutto informazioni supplementari sulla redditività delle agenzie straniere di credito all'esportazione e precisazioni in merito alle supposizioni sulle quali si fonda il *business plan*. Il PRD chiede un esame approfondito per sapere se la sussidiarietà e l'autonomia dal profilo finanziario siano effettivamente conciliabili.

Altri argomenti riguardano la questione della quantificazione dei rischi finanziari e delle misure possibili per limitarli. Il PEV, ad esempio, dubita che l'ammontare dei rischi finanziari presentati per i primi anni successivi all'introduzione del RAP sia corretto e chiede che siano proposte misure per limitare tali rischi. ES chiede che siano messi a punto e presentati strumenti e misure intesi a garantire l'autonomia finanziaria e la DdB critica l'assenza di un'analisi utilità-costi. AH deplora la mancanza nella legge di linee direttive per garantire l'autonomia finanziaria. L'USC ritiene che la formulazione "lavora, a lungo termine, su base finanziaria autonoma" sia troppo vaga e chiede di eliminare "a lungo termine".

VD aggiunge che l'ASRE non sarà in grado di essere finanziariamente autonoma se copre unicamente i rischi "peggiori" e suggerisce quindi che l'istituto sia aperto alla concorrenza delle assicurazioni private.

4.1.3. Sussidiarietà (cfr. art. 6)

L'introduzione della copertura del RAP e la questione dell'autonomia finanziaria sono indissociabili. L'approvazione per quanto riguarda la copertura del RAP è quasi sempre stata legata al rispetto incondizionato del principio di sussidiarietà (tra l'altro da ZG, SO, SH, SG, AG, PLR, CVP, ES, SGCI, USC, TS(1)).

Gli interpellati sono del parere che la sussidiarietà debba essere definita chiaramente e che l'ordinanza debba prevedere una netta distinzione rispetto al mercato dell'assicurazione privata (BS, ASA). ES sostiene una posizione simile, chiedendo che i settori d'attività dell'ASRE siano fissati chiaramente (assicurazioni unicamente nei paesi non membri dell'OCSE, nessuna copertura per le operazioni a breve termine). EH chiede inoltre che l'assicuratore pubblico non provochi distorsioni della concorrenza e propone che l'ASRE entri in atto soltanto dopo che gli assicuratori privati abbiano respinto la domanda d'assicurazione. La DdB fa notare che l'assicurazione del RAP può essere coperta da imprese private.

4.1.4. Politica estera svizzera (cfr. art. 6)

Il rispetto dei principi della politica estera della Svizzera, sancito dalla legge, è indiscusso.

Per il PS, l'USS, TS(2), MERS, AI, DdB, AH e PN, l'avamprogetto di legge non precisa sufficientemente i principi della politica estera della Svizzera che devono essere rispettati in materia di sviluppo, di politica sociale, di diritti dell'uomo, di pace e di protezione dell'ambiente. Il PS chiede quindi che siano fatte queste precisazioni. Anche MERS segnala che gli obblighi inerenti ai diritti dell'uomo sono insufficienti sia dal punto di vista del diritto materiale che di quello procedurale. MERS chiede inoltre che, nel testo tedesco, la formulazione

„Berücksichtigung der Grundsätze der Schweizer Aussenpolitik“ nell'articolo 6 della legge sia sostituita da „Beachtung der Grundsätze der Schweizer Aussenpolitik“. La DdB sottolinea quanto sia importante che i principi della politica estera della Svizzera siano esplicitamente integrati nella politica dell'ASRE e nel messaggio che accompagna la revisione di legge. L'UDC, dal canto suo, esprime dubbi sulla compatibilità con i principi di politica estera.

4.1.5. Forma giuridica (cfr. art. 3)

La maggior parte degli interpellati sono favorevoli alla trasformazione della GRE in un istituto di diritto pubblico.

BS chiede se l'opzione istituzionale del mandato a un'assicurazione di credito privata sia stata sufficientemente esaminata. La posizione di VD e GE è simile; essi sarebbero favorevoli a un'organizzazione di diritto privato dotata di un mandato di prestazioni pubblico. L'UDC rammenta le pessime esperienze fatte con la RUAG, un'altra organizzazione di diritto pubblico, e chiede una gestione privata dell'ASRE. L'assicuratore di credito privato EH deplora che l'opzione del "Public Privat Partnership" non sia possibile. VS sottolinea che occorrerà accertarsi che la Confederazione eserciti un controllo sufficiente sull'ASRE.

4.1.6. Pareri vari riguardanti gli articoli della Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 7: "Conclusione di accordi di diritto pubblico internazionale e rappresentanza in organizzazioni internazionali"

Il PS ritiene che la delega di competenze si spinga troppo lontano e auspica che il Consiglio federale possa concludere gli accordi di conversione dei debiti e di riassicurazione nei limiti delle proprie competenze.

Art. 8: "Cooperazioni e partecipazioni"

Il PS e AH auspicano che l'ASRE possa unicamente impegnarsi, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti, a cooperare con organizzazioni private o pubbliche. La partecipazione a società e la loro creazione devono essere escluse. BS chiede che la creazione di una società o l'acquisizione di partecipazioni societarie da parte dell'ASRE siano sottoposte alla previa autorizzazione della Confederazione.

Art. 9: "Trasferimento di compiti a terzi"

Il PS chiede che questo articolo venga completamente eliminato.

Art. 10: "Altri compiti"

Il PS chiede che questo articolo venga completamente eliminato.

4.2. Conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative

Questa parte comprende le prescrizioni e le regolamentazioni relative alla conclusione e allo svolgimento di operazioni assicurative. I commenti degli interpellati sono quindi molto tecnici. I pareri sono presentati per articolo, ad eccezione dei commenti sulla copertura assicurativa massima.

4.2.1. Copertura assicurativa massima (cfr. art. 17 cpv. 2)

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione, come il PPD, l'USC, l'USS, la SSCI, TS(1), PN, ES, SZ e BS respingono una copertura del 100% e difendono una copertura massima del 95%.

Anche EH, l'ASB e il PS rifiutano una copertura del 100%. Il PS prevede una copertura massima del 90%. EH chiede una copertura massima del 90% per le operazioni a breve termine e dell'80% per il medio e lungo termine. L'ASB chiede una copertura del credere inferiore al 95% per il RAP senza garanzia bancaria supplementare.

Soltanto SM si è espresso a favore di una copertura al 100%.

4.2.2. Pareri vari riguardanti gli articoli della Sezione 2: Conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative

Art. 12: "Rischi assicurabili"

SM chiede che le "misure pubbliche nazionali" siano considerate un rischio politico. Si chiede anche che la "forza maggiore" sia inclusa fra i rischi assicurabili. La nozione di "rischio legato al cambio" deve essere sostituita da quella di "rischio eventuale legato al cambio". UR suggerisce di includere nei rischi politici i rischi terroristici e militari.

Art. 13: "Condizioni per stipulare un'assicurazione"

Il PS, l'USS, TS(1) e FSIM chiedono che un'operazione assicurativa possa essere conclusa soltanto se le condizioni di lavoro usuali nel settore sono rispettate. Il PS e DdB chiedono inoltre che la legge escluda prestazioni assicurative per la fornitura d'armi, di materiale di guerra e di altri beni d'equipaggiamento militari.

Rappresentanti della società civile organizzata AI(2), DdB e MERS fanno notare che il rispetto dei diritti dell'uomo deve essere una condizione sine qua non per la conclusione di un contratto assicurativo. PN e DdB aggiungono che un'assicurazione deve essere accordata solo se il progetto nel suo insieme è rispettoso dell'ambiente e delle regole sociali. AH è del parere che l'assicurazione debba essere esclusa se è prevedibile che l'operazione diverrà un debito illegittimo ("odious debt").

SO giudica insufficiente la condizione della sede o del domicilio all'estero per la conclusione di un'assicurazione. Esso chiede che siano esaminati altri criteri, quali una registrazione affidabile, altri criteri di solvibilità o funzioni dei potenziali stipulanti in altre imprese. EH si chiede se le banche possano stipulare assicurazioni e sollecita ulteriori informazioni in merito. Il PPD chiede che i criteri di esclusione che comportano il rifiuto della copertura siano precisati. L'USC reputa che la parte di valore aggiunto svizzero debba essere pari almeno al 50% dell'importo assicurato affinché si possa stipulare un'assicurazione.

Art. 16: "Obbligo d'informazione e di diligenza"

Il PS, TS(2), AI(2) e DdB sono del parere che l'obbligo di informare debba andare oltre. Il PS e TS(2) chiedono pertanto che l'esportatore dichiari ogni volta per iscritto che non sono state o non sono offerte bustarelle per l'affare in questione. Le domande di assicurazione, secondo AI(2) e DdB, devono inoltre essere pubblicate *ex ante*. DdB chiede anche che il richiedente fornisca anticipatamente tutti i dati disponibili e necessari che permettano di valutare gli effetti a lungo termine sullo sviluppo, la politica estera e l'ambiente.

Art. 18: "Esclusione dalle prestazioni"

Il PS, TS(2) e DdB chiedono che la legge precisi esplicitamente che le prestazioni assicurative saranno escluse in caso di constatazione di corruzione. DdB chiede inoltre che le raccomandazioni dell'OCSE relative al finanziamento di progetti nei paesi meno sviluppati e riguardanti le norme di comportamento delle imprese transnazionali costituiscano parte integrante della legge.

Art. 20: "Obbligo di rimborso"

La SSCI e SO chiedono il rinvio a un tasso di riferimento invece che a un tasso di interesse fisso del 5% per i rimborsi.

4.3. Organizzazione e personale

Per quanto attiene la parte "Organizzazione e personale", il maggior numero di risposte ha, di gran lunga, riguardato l'articolo 23 "Consiglio d'amministrazione". Questo stato di fatto è debitamente preso in considerazione al punto 4.3.1. Gli altri pareri relativi a questo punto sono riassunti, per articolo, al punto 4.3.2.

4.3.1. Composizione del consiglio d'amministrazione (cfr. art. 23)

L'articolo 23 prevede che il consiglio d'amministrazione dell'ASRE si componga di 7 a 9 membri. Il rapporto esplicativo sottolinea che i membri saranno scelti in base ai loro requisiti professionali.

Il PS e l'USS ritengono che le disposizioni della legge riguardanti il consiglio d'amministrazione siano troppo poco estese, specialmente quelle relative alla composizione del consiglio d'amministrazione. I rappresentanti della Confederazione, delle parti sociali e della società civile organizzata (ONG) devono avere un seggio garantito. Il PEV, TS(1), FSIM e le ONG DdB, MERS, AI(2), AH e PN hanno manifestato esigenze analoghe.

Il PPD chiede per motivi di efficacia che il consiglio d'amministrazione conti solo 5 membri. L'USS e PN propongono un consiglio d'amministrazione composto di 7 a 9 membri, e il PS di 7 a 11 membri.

L'USS e PN ritengono che il Consiglio federale debba nominare, oltre al presidente, anche i membri del consiglio d'amministrazione.

ES sottolinea che nella composizione degli organi direttivi si devono evitare conflitti di interesse e rispecchiare le competenze professionali. SM e FSEM chiedono che sia istituito un diritto di riserva del Consiglio federale. Chiedono inoltre che la legge preveda che i membri del consiglio d'amministrazione dispongano di conoscenze tecniche nel campo dell'industria d'esportazione. La SSCI auspica che l'economia sia adeguatamente rappresentata nel consiglio d'amministrazione.

4.3.2. Pareri vari riguardanti gli articoli della Sezione 3: Organizzazione e personale

Art. 22: "Organi"

Il PPD ritiene che il Consiglio federale dovrebbe nominare unicamente il consiglio d'amministrazione, il quale in seguito dovrebbe nominare tutti gli altri organi.

4.4. Finanze

La FSIM è l'unica ad aver formulato un parere riguardante un articolo specifico della sezione "Finanze". I commenti dei partecipanti alla consultazione sono stati classificati per articoli.

4.4.1. Pareri vari riguardanti gli articoli della Sezione 4: Finanze

Art. 27: "Tesoreria"

La FSIM ritiene che l'ASRE deve poter costituire capitali propri e riserve e che deve essere libera di decidere come collocare i propri fondi. NW chiede che lo Stato sia indennizzato per la garanzia che concede all'ASRE.

Art. 28: "Principi in materia di rendiconto"

Il PS, ES e la SSIC chiedono che, per motivi di trasparenza, la presentazione dei conti sia separata per debitori pubblici e privati.

4.5. Tutela degli interessi della Confederazione

In questa parte, l'articolo 33 riguardante le "Assicurazioni che hanno una rilevanza particolare" ha suscitato notevole interesse fra gli interpellati.

4.5.1. Assicurazioni che hanno una rilevanza particolare (cfr. art. 33)

Gli interpellati auspicano anzitutto che la nozione di "rilevanza particolare" venga definita. La DdB e AH hanno chiesto che tutte le operazioni delicate dal punto di vista ambientale, sociale o di politica estera come anche le operazioni rischiose sul piano economico siano comprese nella nozione di "rilevanza particolare".

Il PS e la DdB reputano inoltre che tutti gli altri Dipartimenti interessati, e non soltanto il Dipartimento competente, devono poter sottoporre al Consiglio federale operazioni di rilevanza particolare. DdB chiede che in questi casi siano consultati gruppi d'interesse esterni prima di emanare una decisione definitiva sulla concessione di un'assicurazione.

SM formula delle riserve sul fatto che il Consiglio federale possa imporre all'ASRE di accordare una copertura se quest'ultima ne ha rifiutato la concessione in virtù del proprio mandato e delle proprie responsabilità. Essa chiede di conseguenza che l'articolo 33 capoverso 2 venga completamente eliminato.

4.5.2. Pareri vari riguardanti gli articoli della Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 34: "Approvazione del rapporto di gestione e del rendiconto annuale"

Il PS chiede che il rapporto di gestione e il rendiconto annuale siano approvati anche dal Parlamento oltre che dal Consiglio federale. Gli organi dell'ASRE dovrebbero, a suo avviso, informare regolarmente le competenti commissioni del Parlamento sull'andamento degli affari e sulla situazione in materia di rischio.

Il PS chiede inoltre la pubblicazione di tutti i contratti assicurativi. Il Consiglio federale dovrebbe regolare i dettagli della procedura.

4.6. Rimedi giuridici e disposizioni penali

Art. 37: "Disposizioni penali"

SO chiede che il perseguimento penale in caso di infrazione ai contratti assicurativi sia centralizzato presso la Confederazione, poiché quest'ultima è più efficiente e più efficace e perché questo metodo è più economico.

4.7. Disposizioni finali

Le disposizioni finali non hanno dato adito a commenti.

4.8. Pareri vari

I pareri che non riguardavano una parte o un articolo particolare sono qui raccolti.

Ubicazione

I Cantoni di NE e di BL chiedono che la questione dell'ubicazione sia fissata nella legge. NE è del parere che l'ubicazione dovrebbe trovarsi in una regione periferica (ad es. di una minoranza linguistica), mentre BL vorrebbe che fosse preso in considerazione il nord-est della Svizzera.

Considerazione delle PMI

I Cantoni di UR, TI e VS chiedono che la revisione della legge tenga conto delle particolari esigenze delle PMI.

Effettivi

L'USAM e il CP si dicono sorpresi dai passaggi del rapporto esplicativo secondo i quali l'ASRE necessiterebbe del doppio degli effettivi della GRE e sollecitano precisazioni in merito.